

FOGLIO INFORMATIVO

Operazioni in Cambi

Informazioni sulla banca

Denominazione e forma giuridica: Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Società Cooperativa per azioni

Sede legale: Via Stazione 10, Carrù (CN)

Sede amministrativa: Via Stazione 10, Carrù (CN)

Numero verde : 800 154 664

Telefono: 0173 757111

Fax: 0173 750923

Indirizzo telematico: www.bancaalpimarittime.it

e-mail: info@bancaalpimarittime.it

Codice ABI: 08450.9

Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: 4291.10

Numero di iscrizione all'Albo Cooperative: A 159716

Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00195530043

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo Nazionale di Garanzia, Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo, Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Capitale sociale e Riserve: (quali risultano dall'ultimo bilancio approvato) €47.663.462,00

Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

Per negoziazione di valuta si intende la trasformazione della valuta in un'altra valuta o di valuta contro euro. Per contratto a termine in valuta si intende quell'operazione che permette di annullare il rischio di cambio su posizioni debitorie o creditorie future espresse in valuta diversa dall'euro, stabilendo un cambio che verrà applicato ad una data futura. Tale contratto comporta l'impegno inderogabile ad acquistare (import-posizione debitoria) o vendere (export-posizione creditoria) un determinato importo espresso in valuta estera ad una certa data futura ad un cambio fissato all'atto del perfezionamento del contratto.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- l'oscillazione dei cambi in quanto trattasi di operazione regolata ai cambi applicativi del momento di negoziazione;
- rischio Paese, e cioè l'impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa di situazioni politiche, calamità naturali, etc. che interessano il Paese di riferimento.

Condizioni economiche dell'operazione o del servizio

Spese Commissioni	valori espressi in euro
Commissione di intervento (applicata a tutte le operazioni che comportino trasferimento da/a conti esteri e/o negoziazioni tra divise) 0,20%	massimo € 300,00 minimo € 6,00
Spese a fronte presentazione/compilazione/invio delle CVS (comunicazione valutaria statistica)	10,00
Recupero spese costi vari (postali, fax, telefonici)	10,00
Tasso di cambio acquisto	€/divisa - 0,40%
Tasso di cambio vendita	€/divisa + 0,40%

All'intermediazione in cambi, per quanto non espressamente previsto nel presente foglio informativo si applicano le condizioni riportate nel foglio informativo relativo al servizio incassi e pagamenti

Clausole contrattuali

Per la compravendita di divise estere a termine conclusa tra la Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù e la propria clientela si applica il seguente contratto di operazioni in cambi, comprensivo delle premesse:

Premesso che:

- la Controparte, la quale nell'ambito della propria attività può assumere debiti e/o crediti in divisa estera (o indicizzati a divisa estera), intende concludere una operazione che le consenta di proteggersi dalla variazione del tasso di cambio tra l'euro/ e la divisa in cui sono espressi tali debiti e/o crediti;
- la Banca, nell'ambito della propria attività e nel rispetto della vigente normativa, è in grado di concludere operazioni tali da soddisfare l'interesse sopra descritto della Controparte;

tutto ciò premesso, tra le parti si conviene quanto segue:

Art. 1) Definizioni:

- data di consegna: è la data in cui la divisa deve essere disponibile. Pertanto, l'operazione dovrà essere trattata due giorni lavorativi precedenti secondo gli usi dei mercati internazionali delle divise;
- cambio a pronti: è il cambio quotato nel giorno di esecuzione coattiva, per divisa disponibile due giorni lavorativi successivi;
- giorno di esecuzione coattiva: secondo giorno lavorativo bancario precedente la data di consegna.

Art. 2) Ciascuna parte si obbliga a tenere indenne l'altra da qualsiasi danno, spesa, perdita o costo in qualsivoglia modo connessi alla non veridicità, comunque fatta valere o accertata, delle rappresentazioni e dichiarazioni effettuate nella presente relativamente alle rispettive situazioni ed esigenze.

Art. 3) Le parti riconoscono che l'eventuale invalidità, inefficacia o mancata stipulazione degli accordi o transazioni che hanno originato le posizioni creditorie o debitorie che la Controparte intende proteggere dalle variazioni del tasso di cambio, è priva di qualsiasi rilevanza ed effetto sulla validità ed efficacia dell'accordo intervenuto con la Banca e sui diritti ed obblighi da esso derivanti.

Art. 4) Il presente accordo ha per oggetto lo scambio a termine di divisa contro euro che sarà regolato sui rapporti che la Controparte intrattiene presso la Banca. Le rilevazioni ed i conteggi verranno eseguiti dalla Banca e faranno piena prova tra le parti a tutti gli effetti, salvo il caso di errore manifesto. La Controparte autorizza sin d'ora la Banca ad addebitare e/o accreditare i relativi importi sui rapporti con la medesima intrattenuti. Ogni vincolo, restrizione ed aggravio dipendente da forza maggiore o da caso fortuito o da disposizioni di autorità, così come qualsiasi somma dovuta per imposte, tasse, oneri e spese di qualsiasi natura, conseguenti al presente accordo, sono a completo carico della Controparte.

Art. 5) La Banca percepirà per il proprio intervento una commissione pari all'1,5 per mille per ogni operazione in cambi.

Art. 6) Le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni di legge ed amministrative previste per le operazioni della specie.

Art. 7) In caso di mancata consegna o ritiro della divisa alla data prevista, la parte adempiente procederà alla esecuzione coattiva del presente accordo acquistando o vendendo la divisa oggetto dell'accordo medesimo sul mercato dei cambi a pronti, per conto della parte inadempiente, al cambio corrente di mercato al momento di detta esecuzione. La differenza tra l'applicazione di detto cambio a pronti e quello previsto nel presente accordo verrà addebitata/accreditata alla parte inadempiente. Qualora l'esecuzione coattiva sia effettuata anticipatamente rispetto alla data di consegna o alla data relativa alla facoltà di consegna anticipata se prevista, la differenza, da addebitare o accreditare alla parte inadempiente, sarà data dall'applicazione del cambio a pronti del giorno di esecuzione anticipata e il cambio previsto nel presente accordo, rettificato pro-rata del premio o sconto, calcolato in base alle condizioni vigenti in quel momento e per il periodo intercorrente tra la data originaria di consegna e la data di esecuzione coattiva. Dell'eventuale esecuzione coattiva verrà data notizia alla parte inadempiente mediante contabile di accredito o addebito della differenza.

Art. 8) In caso di mancato pagamento delle somme dovute per mancanza della necessaria disponibilità sui rapporti che la Controparte intrattiene presso la Banca, la medesima procederà ugualmente all'addebito delle predette somme e gli scoperti che si verranno a creare sui rapporti stessi saranno trattati alle condizioni per essi previste.

Art. 9) Ciascuna parte avrà la facoltà di recesso, dandone comunicazione per iscritto all'altra, a mezzo raccomandata A.R., al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi in capo all'altra parte:

- a) inadempimento rispetto all'obbligo di pagare somme dovute in base a contratti di finanziamento di qualunque tipo da questa stipulati o in base a contratti analoghi al presente accordo, o in base a garanzie prestate a terzi; decadenza o possibile decadenza dal beneficio del termine con riferimento a tali obbligazioni;
- b) domanda per la risoluzione di un contratto di finanziamento di qualunque natura o di un contratto analogo al presente accordo, proposta nei confronti di tale parte, ovvero recesso esercitato da banche o società finanziarie per analoghi contratti;
- c) cessione di beni operata a favore dei creditori ex art. 1977 c.c.:

- d) il venire meno di garanzie prestate o promesse (anche da terzi) in relazione agli obblighi assunti con il presente accordo:
- e) altri eventi che possano modificare la situazione patrimoniale, economica o finanziaria di una parte
- f) in senso pregiudizievole per gli interessi dell'altra.

Art. 10) Il presente accordo dovrà intendersi automaticamente risolto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., al verificarsi del seguente evento:

- proposizione di istanza da parte di terzi, o di uno qualunque dei soggetti o autorità indicati all'art. 6 della legge fallimentare, per la dichiarazione di fallimento di una delle due parti, ovvero iniziativa del Tribunale per la dichiarazione d'ufficio, ovvero ancora accertamento da parte del Tribunale dello stato di insolvenza di una delle parti per gli effetti dell'art. 1 della legge 3/4/79 n° 95 (amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi).

Art. 11) In ogni caso di recesso o di risoluzione del presente accordo in relazione ad uno qualsiasi degli eventi indicati in precedenza, la data di risoluzione o recesso verrà considerata come scadenza dell'accordo con tutti gli effetti ad essa conseguenti, ed in particolare, ai sensi del precedente art. 7, l'esecuzione coattiva degli obblighi della parte inadempiente. Inoltre, la parte inadempiente, o in capo alla quale si è verificato l'evento risolutivo o legittimante il recesso, si obbliga a corrispondere all'altra, a titolo di penale, una somma in euro pari all'1 % (uno per cento) dell'importo della transazione di cui al presente accordo.

Art. 12) La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso la Controparte, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza della Controparte che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente. In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, dalla Banca medesima vantato, verso lo stesso soggetto.

Quando esistono tra la Banca e la Controparte più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

La Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in alcun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà prontamente comunicazione alla Controparte.

La Banca ha diritto di valersi del netto ricavo dell'operazione di cui al presente contratto anche se lo stesso sia stato sottoscritto da più soggetti. La Banca potrà pertanto operare la compensazione tra il credito da essa vantato verso anche uno solo dei detti soggetti fino alla concorrenza del credito stesso, anche nei confronti di conti o di rapporti di pertinenza di alcune soltanto delle Controparti medesime.

Art. 13) Nel caso in cui il presente contratto sia stato sottoscritto congiuntamente da più soggetti, ciascuno di essi concede agli altri reciproca procura con rappresentanza e conferisce collettivo ed irrevocabile mandato affinché ognuno dei medesimi sia legittimato a costituire in pegno, in qualsiasi momento, il netto ricavo dell'operazione oggetto del contratto stesso, a garanzia dei crediti che la Banca vanterà anche nei confronti di terzi.

Art. 14) Agli effetti dell'art. 1469 c.c. le parti riconoscono e dichiarano che i contratti di cui alla presente convenzione sono contratti aleatori.

Art. 15) I rapporti regolati con la clientela sono regolati dalla legge italiana Per qualunque controversia è competente l'Autorità giudiziaria di Cuneo.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Cambio	<i>Prezzo di una moneta di un Paese espresso in termini di un altro Paese.</i>
Valuta	<i>Moneta diversa da quella della banca negoziatrice (ad esempio, dollari USA)</i>
Negoziazione	<i>Trasformazione di una moneta nella moneta di un altro Paese</i>